

Terzo Concilio Lateranense

Dal 5 al 19 marzo 1179.

Presieduto da Alessandro III

Presenti circa 300 prelati (la metà italiani). 27 canoni conservati. Non esistono gli atti.

Il **terzo Concilio Lateranense** fu convocato da papa Alessandro III a Roma nel marzo 1179, in seguito alla pace di Venezia tra l'Imperatore Federico Barbarossa e la Lega Lombarda, pace sostenuta dallo stesso papa. È riconosciuto come undicesimo Concilio ecumenico dalla Chiesa cattolica.

Il concilio riunisce circa 300 padri conciliari e si tiene in tre sessioni: il 5, 7 e 19 marzo 1179. In esso vengono emanati 27 canoni, su argomenti vari, tra cui:

- canone 1: dispone che il papa venga eletto esclusivamente dai cardinali (ponendo a questo fine l'uguaglianza fra i tre ordini cardinalizi) e per la validità della sua elezione non è più necessaria l'unanimità dei votanti ma una maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei cardinali elettori;
- canone 3: vieta l'elezione di un vescovo che non abbia compiuto 30 anni, e la consacrazione di un diacono o un sacerdote prima che abbia compiuto almeno 25 anni di età;
- canone 5: vieta l'ordinazione di chierici senza *titulus*, cioè senza mezzi di sussistenza;
- canone 7: vieta di esigere pagamenti per amministrare un sacramento, soprattutto il matrimonio, ed anche per i funerali;
- canone 9: richiama gli ordini militari dei Templari e degli Ospitalieri alla osservazione delle norme canoniche
- canone 11: proibisce ai chierici di ricevere donne in casa propria o di frequentare monasteri femminili
- canone 18: obbliga la nomina di un professore in ogni cattedrale per insegnare ai chierici e agli studenti poveri;
- canone 19: pone la pena della scomunica per coloro che sottopongono ad imposizione fiscale chiese e prelati senza il consenso del clero
- canone 20: vieta i tornei ed i giochi;
- canone 24: vieta la fornitura di armi ai Saraceni sotto pena di scomunica;
- canone 27: esorta la crociata contro gli Albigesi; questa crociata verrà intrapresa solo più tardi, sotto papa Innocenzo III inoltre vengono anatemizzati i Catari : «Ora in Guascogna, ad Albi, nella regione di Tolosa e in altri luoghi la maledetta perversità degli eretici, chiamati da alcuni Catari, da altri Patarini, Publicani e in altri modi ancora, ha talmente preso piede, che ormai non professano in segreto, come alcuni, la loro malvagia dottrina, ma proclamano pubblicamente il loro errore e si conquistano dei seguaci tra i semplici i deboli; ordiniamo che essi, i loro difensori e i loro protettori siano colpiti da anatema, proibiamo a chiunque di accoglierli nella propria casa o nelle proprie terre, di aiutarli di esercitare con essi il commercio. Se poi morissero con questo peccato, nessuno potrà richiamarsi a privilegi concessi da noi o invocare qualche indulto per offrire la messa in loro suffragio o ammetterli alla sepoltura cristiana»^[1].

Inoltre, in questo concilio furono annullati tutti gli emendamenti dell'antipapa Pasquale III

Canone I (Cost. *Licet de evitanda*)

Quantunque siano state emanate dai nostri predecessori non poche e chiare costituzioni per evitare la discordia nell'elezione del sommo Pontefice, tuttavia spesso, per una malvagia e ambiziosa audacia la chiesa ha sofferto scisma pericolosi. Noi per evitare questo male, col consiglio dei nostri fratelli e l'approvazione del concilio, abbiamo deciso di aggiungere qualche cosa.

Stabiliamo quindi che, poiché il nemico non cessa di seminare la zizzania (cfr. *Mt* 15, 25), che se non vi è l'unanimità tra i cardinali per la scelta del pontefice, e, pur concordando i due terzi, l'altro terzo non intende accordarsi, e elegge un altro, sia considerato Romano Pontefice quegli che è stato eletto e riconosciuto dai due terzi. Se qualcuno, basandosi sulla nomina del restante terzo, non potendo ottenere la cosa in sé si arrogasse il titolo di papa, sia lui che quelli che lo riconoscessero, siano scomunicati e puniti con l'esclusione dagli ordini sacri. Ad essi, quindi, sia negata anche la comunione, salvo il viatico se fossero agli estremi, e, se non si ravvedessero, abbiano la stessa sorte di Dathan e Abiron che furono inghiottiti vivi dalla terra (cfr. *Dt* 11, 6; *Nm* 16, 30-33).

Inoltre chi fosse stato eletto all'ufficio apostolico da un numero inferiore ai due terzi, non sia in nessun modo accettato a meno che non si verifichi una maggiore convergenza di voti; ed egli sia soggetto alla pena predetta, qualora non volesse umilmente ritirarsi. Ciò, senza alcun pregiudizio per le costituzioni canoniche e ecclesiastiche secondo le quali deve prevalere l'opinione della maggioranza e dei più anziani, poiché i dubbi che possono sorgere saranno sottoposti al giudizio dell'autorità superiore. Nella Chiesa Romana invece occorre una norma speciale, perché non è possibile ricorrere a un superiore.

canone 25: (*I provvedimenti contro gli ebrei*)

Non è permesso né ai giudei, né ai saraceni di tenere in casa propria dei servi cristiani per accudire ai bambini, per servire o per altri motivi. Quelli che osassero abitare con loro siano scomunicati. Riteniamo valida la testimonianza dei cristiani contro i giudei in tutte le cause dal momento che essi usano i loro testimoni contro i cristiani e dichiariamo passibile di anatema quelli che nella fattispecie preferissero i giudei ai cristiani, mentre ad essi conviene sottostare ai cristiani, la cui protezione verso di loro nasce solo da senso di umanità. Se per divina ispirazione un giudeo si convertisse alla fede cristiana, non si confiscino in nessun modo i suoi beni, poiché conviene assicurare ai convertiti una condizione migliore di quella in cui si trovavano prima di ricevere la fede. Se questo non fosse osservato, comandiamo ai principi e alle autorità locali, sotto pena di scomunica, di provvedere che sia loro restituito il patrimonio familiare e i loro beni personali